

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CESSIONE D'AZIENDA PRIVA DI BENI MATERIALI

Il nostro Codice Civile definisce l'azienda come l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Ma è ancora attuale questa definizione?

E, se sì, in quali termini?

Un tempo era senz'altro preponderante l'importanza dei beni nell'economia dell'impresa. Ricordiamoci che il Codice Civile del 1942 nasce sulle ceneri, ben ardenti, del Codice di Commercio del 1865. Il concetto di azienda aveva quindi come riferimento di impatto immediato il latifondo, in cui i beni strumentali (e per primo il bene "terra") erano nelle mani di pochi soggetti che possedevano la quasi totalità della ricchezza, in generale, e dell'industria, in particolare, (il padrone delle ferriere era il padrone dei beni e in parte anche dei lavoratori). Il "complesso di beni" era dunque ben visibile, "dominante".

Con l'abolizione della mezzadria e l'avvento delle lotte sindacali, si è assistito ad un progressivo allargamento della base imprenditoriale, conseguente al frazionamento della proprietà terriera ed al nascere di imprese via via più ridotte, complementari, sussidiarie, in cui il valore del bene organizzato ha lasciato sempre più il posto al lavoro familiare ed all'importanza delle "idee" e della "manualità".

Il piccolo imprenditore, spesso, aveva bisogno di pochi o pochissimi beni per l'esercizio della sua impresa e questi beni non necessariamente erano di sua proprietà.

Il valore dell'azienda si spostava sempre più dal bene all'uomo ed alla sua capacità di gestire le proprie idee, rendendone partecipe la comunità, dando così valore alla sua attività. Nasceva l'avviamento.

L'azienda quindi va considerata nella sua natura essenzialmente dinamica, capace di arricchirsi o di deteriorarsi a seconda dell'immagine che ha sul mercato.

Pensiamo ad esempio al fenomeno "Aiazzone" negli anni '80. In televisione si vedevano i tronchi che scendevano dai fiumi, il loro taglio, la fabbricazione dei mobili e la consegna ("in tutta Italia, isole comprese").

Ma nulla di tutto ciò era fatto dall'Impresa Aiazzone. L'Impresa Aiazzone era solo un collettore di domanda e offerta che, se fosse stata di dimensioni ultra ridotte, avrebbe potuto essere gestita anche senza alcun bene di impresa. Bastava rispondere e chiamare attraverso un telefono a gettoni appeso alla parete di un bar di periferia.

La visione dinamica dell'impresa evidenzia anche che i beni organizzati nel periodo in cui nasce l'azienda non sono necessariamente quelli in uso dopo un certo numero di anni, che non sono, a loro volta, quelli che saranno utilizzati dall'Impresa in un momento successivo.

I beni, inoltre possono, come detto, non essere dell'imprenditore (può averli in leasing o in semplice affitto) e - sicuramente - sarebbe legittima una clausola di detti contratti con cui si conviene la risoluzione del leasing o

del contratto d'affitto di quei beni in caso di cessione di azienda o di mutamento della forma giuridica dell'imprenditore. E ciò senza che l'impresa si estingua e l'imprenditore non sia più tale.

L'imprenditore, invece, continuerà la sua attività con altri beni, da lui presi in affitto da altro soggetto o da lui acquistati in proprio, in quanto vincente sarà l'idea e la capacità di farla fruttare al fine di accontentare il mercato (in parole semplici, ancora, l'avviamento).

Nell'era post-industriale, in cui viviamo, ed ancor più in quella post-moderna, alle porte e con la quale dovremo abituarci a convivere, i beni materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, saranno sempre meno rilevanti fino anche, in certi casi, a non essere presenti mentre sempre più importanti saranno i "Beni" (e sempre di beni si deve parlare), immateriali.

Si pensi ad Internet.

Se "Internet", al suo nascere, fosse stato di "proprietà" dei suoi inventori, oggi avremmo la più grande azienda mondiale (o forse universale dopo quella del Creatore) senza beni organizzati.

Ma si pensi anche ai giganti del software (Microsoft), (Face Book in particolare), quotati al NYSE e, in astratto, gestibili senza alcun bene aziendale.

Nel caso di imprese minime, come ad esempio gli ambulanti, i sopra detti "beni immateriali dell'azienda" possono essere rinvenuti nel sorriso, nell'urlo di chiamata rivolto ai frequentatori del mercato, nella stretta di mano, nella posizione, in un certo punto della città ed in certi giorni stabiliti.

Nell'impresa "minima" questi "beni", saranno, o potranno essere, gli unici che vengono trasmessi o tramandati in caso di cessione di azienda.

Se, per avventura, l'ambulante del lunedì e giovedì in Piazza San Marco cede la sua posizione per uno solo dei giorni, non trasferirà necessariamente il registratore di cassa, il pos o la tavola con i sottostanti cavalletti.

In tal caso egli cederà un ramo d'azienda, quello del lunedì ad esempio, e l'acquirente dovrà rimpiazzare i beni materiali in proprio, in modo da aggiungerli ai beni "immateriali" a lui trasferiti (avviamento del lunedì). Che se poi il cedente trasferisce tutta l'azienda ma si tiene i beni materiali (pos, cavalletto, registratore di cassa) per ricordo dei tanti anni passati sotto il sole e sotto la pioggia o perchè non erano suoi, il risultato è lo stesso.

Pertanto deve considerarsi pienamente legittimo il trasferimento, "rectius" cessione, di azienda anche in assenza di beni materiali.

E veniamo ora a parlare delle licenze e della confusione che spesso si fa relativamente a tale termine. In certi casi, soprattutto nel campo delle aziende commerciali, le licenze o autorizzazioni sono necessarie all'esercizio dell'attività.

Per poter subentrare nella stessa posizione giuridica del suo dante causa, ai fini di un legittimo svolgimento dell'attività da parte dell'acquirente, sarà necessaria la comunicazione, all'ente preposto al rilascio della licenza, del subentro nell'azienda.

Di comunicazione, comunque, trattasi, intesa a rimuovere l'ostacolo, il "factum principis", connesso con l'avvenuto trasferimento dell'azienda. Ancorchè questa fosse costituita dal solo avviamento, mai si potrà parlare di cessione, in senso tecnico, di licenza.

Il "Princeps" infatti, la Pubblica Amministrazione, è al di sopra delle parti e nessun contratto può avere, per sua natura, ad oggetto la "concessione" dell'Autorità preposta, se non espressamente previsto dalla Legge (si pensi ad esempio ai parcheggi auto in sub concessione).

Nel tema che ci interessa, quindi, oggetto del contratto, non può che essere e necessariamente sarà, l'azienda, costituita, se del caso, dal solo avviamento, essendo la licenza qualificabile come "admeniculum", analogamente a quanto succede in tema di servitù.

E se, in caso di cessione di azienda priva di beni materiali, il riferimento specificativo è fatto alla "licenza", deve intendersi (ancorchè si sia scritto che si cede la licenza) che la cessione riguarda l'azienda, individuata con riferimento alla licenza.

E ciò trova conferma nelle norme sull'interpretazione del contratto (da 1362 a 1371 C.C.) ed in particolare proprio nel primo comma dell'art. 1362 C.C. in cui è detto che: "Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole".

E ancora nell'art. 1369 C.C. : "Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto".

Non dobbiamo dimenticare che nel parlar comune "cedere" o "comprare" la licenza, viene inteso come cedere o comprare l'azienda (termine, quest'ultimo, ostico per i non addetti ai lavori).

Solo qualora vi sia esclusivamente la licenza e l'azienda non possa dirsi esistente, ad esempio perchè non ancora iniziata l'attività, il contratto di cessione (qui sì della licenza) sarà invalido, perchè privo dell'oggetto, non essendo la licenza negoziabile autonomamente.

Francesco Maragliano

Notaio in Milano